

**IN BREVE n. 04 - 2024**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **ONAOI COMUNICAZIONI IN SCADENZA**

### **BANDI E MODULISTICA ASSISTITI**

09 gennaio 2024

**Scadenza: 31 gennaio 2024**

**Richiesta detrazioni d'imposta anno 2024 soggetti assistiti**

*È disponibile il modello per la scelta delle detrazioni d'imposta per l'anno 2024. Scadenza di presentazione 31 gennaio 2024.*

### **BANDI E MODULISTICA ASSISTITI**

11 gennaio 2024

**Scadenza: 15 febbraio 2024 13:00**

**Start & Go Abroad 2023/2024**

*Corsi intensivi di inglese ONLINE. 25 posti per gli assistiti e 5 per i figli dei contribuenti. Scadenza: ore 13 del 15 febbraio 2024.*

### **BANDI E MODULISTICA NON ASSISTITI**

11 gennaio 2024

**Scadenza: 15 febbraio 2024 13:00**

**Start & Go Abroad 2023/2024**

*Corsi intensivi di inglese ONLINE. 25 posti per gli assistiti e 5 per i figli dei contribuenti. Scadenza: ore 13 del 15 febbraio 2024.*

### **BANDI E MODULISTICA ASSISTITI**

12 dicembre 2023

**Scadenza: 28 febbraio 2024**

**Soggiorno di studio della lingua all'estero 2023/2024**

*È disponibile il modello di domanda per l'assegnazione del contributo in denaro. Scadenza 28 febbraio 2024.*

## **BANDI E MODULISTICA ASSISTITI**

25 ottobre 2023

**Scadenza: 31 luglio 2024**

### **Corsi di formazione professionale post-diploma**

**[Ammissioni presso le strutture ONAOSI degli Assistiti e dei figli di Sanitari contribuenti che frequentano corsi di formazione professionale](#)**

## **BANDI E MODULISTICA NON ASSISTITI**

25 ottobre 2023

**Scadenza: 31 luglio 2024**

### **Corsi di formazione professionale post-diploma**

**[Ammissioni presso le strutture ONAOSI degli Assistiti e dei figli di Sanitari contribuenti che frequentano corsi di formazione professionale](#)**

## **BANDI E MODULISTICA CASE VACANZE**

18 ottobre 2023

**Scadenza: 14 settembre 2024**

### **Case Vacanza di Prè Saint Didier e di Portoverde**

**[Una vacanza all'insegna del relax e del divertimento!](#)**

## **LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA** a cura di Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che grava sull'Azienda sanitaria l'obbligo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l'esercizio dell'attività medesima è subordinato; pertanto, l'inadempimento dell'Azienda legittima il predetto dirigente a chiedere il risarcimento del danno e la relativa azione è regolata dagli ordinari principi in tema di riparto degli oneri di allegazione e prova. La L. n. 120 del 2007 all'art. 1 ha, inoltre, fatto carico alle Regioni di predisporre le strutture necessarie per consentire al personale medico lo svolgimento dell'attività intramuraria, consentendo, in mancanza e nelle more della loro realizzazione o individuazione, di reperire spazi sostitutivi in strutture non accreditate, ovvero di utilizzare, previa autorizzazione, studi professionali privati; tale disposizione ha, inoltre, stabilito che "le Regioni debbano garantire, attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria al fine di assicurarne il corretto esercizio".

***Corte di Cassazione sez.Lavoro - sentenza n.35056 pubbl. il 14.12.2023***

**ALLEGATI A PARTE - CASS. sez. Lav. Sent. n.35056 pubbl. 14.12.2023  
(documento 016)**

**RICOMINCIANO LE “BUFALE PREVIDENZIALI”** a cura di Michele Poerio, segretario generale CONFEDIR e presidente Nazionale FEDER.S.P.eV – pubblicato su StartMagazine in NewsLetter del 20.0.2004

**Ricominciano le bufale sulle pensioni - Startmag**

Leggo sulla stampa (Il Giornale di qualche giorno fa e altri quotidiani) e sento dichiarazioni catastrofiche sulla situazione previdenziale da parte di politici di alcuni partiti, di qualche sottosegretario e via cantando, del tipo “la spesa pensionistica per il 2024 è stimata al 16% del PIL a quota 340 mld di euro. Nel prossimo anno il valore assoluto toccherà i 350 mld e nel 2026 i 360 mld”. Il che peggiorerebbe lo stato dei conti pubblici *rischiando una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea* (certamente così si verificherà se l’ISTAT continuerà a trasmettere ad EUROSTAT i dati aggregati delle spese previdenziali e assistenziali e non separati).

Si dà il caso che martedì 16 gennaio scorso si sia tenuto al Parlamento (Sala della Regina) la presentazione dell’undicesimo rapporto sul “Bilancio del Sistema Previdenziale Italiano relativo al 2022”, elaborato dal Centro Studi e Ricerche “Itinerari Previdenziali” diretto dal Prof Alberto Brambilla (già Sottosegretario al Lavoro) alla presenza delle varie forze politiche.

Secondo il Prof. Brambilla il sistema previdenziale è, in senso finanziario, sostenibile ma è indispensabile combattere con decisione “l’inverno demografico” con adeguate iniziative organizzative ed economiche.

Le pensioni “vere”, quelle, cioè, sostenute dai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono, come anche da noi sempre sostenuto, in equilibrio o addirittura in attivo con una spesa per il 2022 di circa 224 mld a fronte di circa 215 mld di introiti contributivi. Ma, al netto delle ritenute fiscali, la spesa effettiva per le casse dello Stato scende a poco più di 165 mld (12,9% del PIL) abbondantemente nella media europea e OCSE. Rammentiamo “a lor signori” che i pensionati pagano le tasse come i lavoratori attivi, diversamente da quanto avviene nei paesi più importanti d’Europa: Germania, Regno Unito, Francia e Spagna.

Inoltre il rapporto tra attivi e pensionati si attesta a quota 1,444 (1 pensionato ogni 1,444 lavoratori attivi) non molto lontano da quella soglia dell’1,5 che terrebbe in perfetto equilibrio il sistema pensionistico.

Cresce per fortuna il numero degli occupati che sono arrivati a fine ottobre scorso a circa 23,7 mln con un tasso di occupazione del 61,8%, record assoluto dal 1977, anche se l’Europa è quasi 10 punti avanti (70,4%).

Notizia fasulla, quindi, quella secondo cui la spesa pensionistica è stimata per il 2024 al 16% del PIL.

Il vero grande problema è rappresentato dall’assistenza che ha aperto nel 2022, nei conti dello Stato, una voragine di 157 mld, voragine che continua ad aumentare vertiginosamente del 6-7% annuo, generando debito e sottraendo risorse a investimenti e sviluppo.

Nel 2022 l’Italia ha destinato al welfare (pensioni, sanità ed assistenza) circa 600 mld, ma è la terza gamba (assistenza) che zoppica maggiormente.

Nel 2008 l’assistenza valeva 73 mld, oltre 144 nel 2021 e 157 nel 2022, mentre, secondo i dati ISTAT, la povertà è triplicata nel giro di 15 anni. Nel 2008, infatti, i poveri assoluti erano poco più di 2 milioni nel 2022 sono arrivati ad oltre 5,5 milioni e si è allargata contemporaneamente la forbice della povertà relativa da 6,5 a 8,7 mln.

Sicuramente in questi dati c’è qualcosa che stride!

Secondo CONFEDIR, FEDER.S.P.eV. e APS Leonida è la macchina organizzativa che non funziona: manca una banca dati dell’assistenza e una anagrafe centralizzata dei lavoratori attivi, peraltro previste da norme del 2004 e 2015.

Tant’è che la CONFEDIR, in seno al CNEL, ha presentato un progetto di legge per la loro rapida realizzazione.

Ma, a distanza di qualche anno, ancora tutto tace nonostante le proteste del nostro rappresentante al CNEL dott. Stefano Biasioli.

Condividiamo, quindi, la posizione del Prof Brambilla che ha affermato “solo un monitoraggio efficace fra i vari Enti erogatori (Stato, Regioni, Comuni) può permettere di contenere i costi dell’assistenza, aiutando, con strumenti adeguati, esclusivamente quanti hanno davvero bisogno”.

Non mancano altre criticità.

Abbiamo già accennato all’importantissimo problema della denatalità ma altrettanto importante è cercare di limitare le troppe eccezioni alla legge Fornero e le troppe uscite anticipate dal mondo del lavoro e, dulcis in fundo, la separazione netta fra assistenza e previdenza.

E’ un tema affrontato sistematicamente in tutte le sue 11 presentazioni al Parlamento sul “Bilancio del sistema previdenziale italiano dal Prof. Alberto Brambilla” che, da sempre, sostiene la inderogabilità di questa separazione.

Noi CONFEDIR, FEDER.S.P.eV. e APS Leonida questa battaglia la stiamo conducendo da decenni, anche perché prevista chiaramente da una legge della Repubblica: L.88/1989 ex art.37.

Ci sarebbe da chiedersi perché nessuno vuole questa separazione.

Non è nel nostro genoma fare dietrologie, ma non sarà forse perché anche con la scusa del richiamo di organismi internazionali che “bacchettano” l’Italia per l’eccessivo costo delle pensioni, i vari governi possono utilizzare il pretesto del deficit INPS per potere “strizzare” sempre più i pensionati senza dover tagliare sprechi e rami secchi che, però, elettoralmente rendono?

Diceva uno dei politici più rappresentativi della Prima Repubblica: “a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”.

Questa separazione, comunque, parafrasando Manzoni, “s’ha da fare” con buona pace della Commissione dell’ex Ministro del Lavoro Orlando e di qualche sparuto tecnico anche perché prevista in un recente studio della Banca Mondiale “Addressing. Marginalization, Polarization and the Labour Market Progress and Challenges of Non Financial Definded Contribution Pension Schemes”, studio che contiene un dettagliato capitolo sull’Italia in cui si sostiene, fra l’altro, che il sistema contributivo “impone la separazione tra previdenza ed assistenza”.

Invece di lanciare allarmi e bufale sull’equilibrio economico delle pensioni ci si dovrebbe chiedere come mai il 50% circa dei contribuenti italiani dichiara redditi IRPEF pari allo zero o poco più, dato questo da terzo mondo e non da settima potenza industrializzata mondiale.

Ci si dovrebbe chiedere anche come mai il 50% circa degli oltre 16 milioni di pensionati è totalmente o parzialmente assistito.

Una sola considerazione, infine, mi lascia perplesso della relazione del Prof. Brambilla: varie volte afferma che la spesa assistenziale è sostenuta dalla fiscalità generale (almeno così dovrebbe essere). Ma che fine hanno fatto le decine e decine di miliardi “rubati ai pensionati” dagli ultimi governi, ad eccezione del governo Draghi, con tagli continui della perequazione e vari “contributi di solidarietà” per ben 15 anni negli ultimi 18?

Preciso sempre che le pensioni cosiddette “ricche” da 8.000 € lordi mensili in su coprono totalmente il loro costo esclusivamente con i contributi versati.

Noi pensionati abbiamo sempre dichiarato la nostra disponibilità a partecipare al sostegno dei più poveri a patto che i tagli alla perequazione e i contributi di solidarietà, da considerare vere e proprie tasse, in quanto tali, a norma di Costituzione, devono essere pagate anche da tutti i contribuenti e non solo dai pensionati.

Questo per ora è tutto! Ma non finisce qui...!!!

Roma 19/01/2024

Prof. Michele Poerio  
Segretario generale CONFEDIR  
Presidente Nazionale FEDER.S.P.eV

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA SUI BONIFICI PER LAVORI**

**EDILIZI** la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

*È vero che nel 2024 è aumentata la ritenuta d'acconto sui bonifici effettuati per i lavori di ristrutturazioni edilizie?*

### **Risponde Paolo Calderone**

La nuova misura della ritenuta d'acconto, stabilita dal [comma 88](#) della recente legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), è pari all'**11%**. Ma la novità entrerà in vigore dal 1° marzo 2024.

Pertanto, sui bonifici che saranno disposti dai contribuenti per le spese per lavori edilizi agevolabili, a partire da tale data, le banche e le Poste Italiane SPA opereranno, all'atto dell'accredito dei pagamenti, la ritenuta dell'11% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal beneficiario della somma (impresa che effettua i lavori). Per i bonifici effettuati entro il 29 febbraio 2024 si continuerà ad applicare la vecchia misura dell'8%.

## **EMENDAMENTI NEL MILLEPROROGHE**

Sono due tra gli emendamenti al decreto milleproroghe, che riguardano la sanità: lo scudo penale durerà un anno in attesa della riforma della responsabilità professionale e per i medici possibilità di andare in pensione a 72 anni ma senza mantenere il ruolo da primario (per chi lo è al momento della pensione) e con funzione di tutoraggio per gli specializzandi in corsia.

Emendamento Art. 4

CIANCITTO, CIOCCHETTI, VIETRI, ROSSO, COLOSIMO, LANCELLOTTA, MACCARI, MORGANTE, ROSSO, SCHIFONE

Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Nelle more della revisione della disciplina sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge 8 marzo 2017 n. 24, la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 44, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria, in considerazione della contingente situazione di grave carenza di personale.»

CIONCCHETTI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5 bis) All'articolo 1 dell legge 30 dicembre 2023 n.213 dopo il comma 164 aggiungere il seguente comma 164 bis "Al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sue successive modificazioni e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, fino al 31 dicembre 2025 possono trattenere in servizio su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN, in deroga dei limiti previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n.502, finì al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data. Il trattenimento in servizio di cui al periodo precedente comporta l decadenza dell'incarico in essere e l'attribuzione di altro incarico di natura professionale per le predette finalità, anche se di incarico di natura professionale per

le predette finalità, anche se di valore economico inferiore, ferme restando le funzioni assistenziali e tecniche derivanti dalle specifiche competenze.

## **DIVENTARE MEDICO NELLA MARINA, DOMANDE ENTRO FINE**

**GENNAIO** da Il Giornale della Previdenza - Enpam n.2 del 19 gennaio 2024 a cura di Af

Camice, stelletta e un giro di bitta sulla spallina si possono mettere insieme per esercitare la professione nella Marina militare. Per chi già veste il camice bianco o per gli aspiranti medici sono diverse le porte di ingresso nel corpo delle forze armate, per formarsi negli studi universitari, intraprendere una carriera da ufficiale medico o prestare servizio temporaneo per uno o più periodi.

### **MEDICO E UFFICIALE A TEMPO INDETERMINATO**

Iniziamo da chi ha già compiuto il proprio percorso formativo ed è già laureato in medicina.

Attraverso un concorso a nomina diretta, che viene bandito ogni anno, i camici bianchi fino ai 35 anni possono diventare ufficiali medici in servizio permanente effettivo e svolgere la propria carriera all'interno della Marina. Il concorso dà accesso a una posizione a tempo indeterminato come medico, che comporta incarichi sia a terra che a bordo delle navi militari impegnate in missioni nei mari di tutto il mondo.

I vincitori del concorso frequentano poi un corso di 9 mesi all'Accademia navale di Livorno, nel quale ricevono preparazione militare e formazione sull'emergenza-urgenza funzionale agli incarichi che andranno a svolgere, insieme agli insegnamenti di igiene e medicina preventiva specifici per gli ambienti navali.

I medici escono dal corso con il grado di sottotenente di vascello e per loro si aprono le possibilità di accedere a una specializzazione, raggiungere gradi apicali e ottenere incarichi dirigenziali anche all'estero, in abito Nato. La carriera intrapresa in Marina non esclude comunque le opportunità di esercitare all'attività libero professionale e avere collaborazioni in ambito accademico o con altre istituzioni sanitarie nazionali.

Invece per i medici che hanno già conseguito una o più specializzazioni e vogliono entrare come effettivi nella Marina vengono banditi analoghi concorsi a nomina diretta. In questo caso, i vincitori del concorso, alla fine della formazione prevista, entrano in servizio con il grado di tenente di vascello.

### **STELLETTE PER INCARICHI A TERMINE**

Il corpo militare pubblica periodicamente anche avvisi per incarichi a tempo determinato, per offrire un'opportunità lavorativa a termine ai medici civili. Si tratta della ferma prefissata, che comporta un servizio professionale di 30 mesi.

È possibile anche, in ogni periodo dell'anno, fare domanda per entrare nella Riserva selezionata della Marina militare, una forma di arruolamento temporaneo che consente di prestare servizio per periodi limitati e concordati, anche in missioni operative all'estero. In sostanza, il medico riservista mantiene la propria professione in ambito civile, ma si rende disponibile ad essere chiamato in servizio per incarichi temporanei.

### **STUDIARE MEDICINA NELLA MARINA, C'È IL [BANDO](#)**

Gli aspiranti camici bianchi possono studiare medicina e laurearsi come ufficiali della Marina militare. C'è tempo fino al 29 gennaio per fare domanda di ammissione alle selezioni per 12 aspiranti medici del Corpo sanitario militare marittimo. I posti sono messi a concorso nell'ambito di un [bando](#) per 153 allievi dell'Accademia navale di Livorno, che andranno a formarsi in diversi ambiti.

Il concorso per l'ammissione all'Accademia navale di Livorno, aperto per candidati dai 17 ai 22 anni, si compone di una serie di prove attitudinali e test d'esame e dà accesso alla possibilità di intraprendere gli studi universitari, anche in medicina. Gli insegnamenti universitari si svolgono in contemporanea alla formazione militare che prevede anche le campagne di addestramento a bordo delle unità navali, tra cui la nave scuola Amerigo Vespucci. Una volta conseguita la laurea ed il grado di sottotenente di vascello inizia poi la carriera operativa da ufficiale medico.

La partecipazione alle selezioni per gli aspiranti medici del Corpo sanitario militare marittimo sono aperte agli studenti che hanno conseguito un titolo valido all'iscrizione alle facoltà universitarie, ma anche a chi ha già conseguito una laurea in ambito diverso da quello medico. Chi già frequenta medicina all'università e ha intenzione di proseguire gli stessi studi all'Accademia, deve sapere che non potrà far valere gli esami sostenuti prima dell'ammissione al centro formativo della Marina militare.

Nella formazione delle graduatorie per l'accesso all'Accademia, verranno prese in considerazione varie categorie, tra le quali gli orfani dei medici e dei dentisti caduti a causa del Covid, contratto nell'ambito della propria attività professionale.

Per maggiori informazioni: [www.marina.difesa.it](http://www.marina.difesa.it)

Qui trovi il testo integrale del bando in scadenza il 29 gennaio:

[https://www.marina.difesa.it/media-cultura/Notiziario-online/Pagine/20231215\\_Pubblicato\\_Bando\\_Accademia\\_Navale\\_2024.aspx](https://www.marina.difesa.it/media-cultura/Notiziario-online/Pagine/20231215_Pubblicato_Bando_Accademia_Navale_2024.aspx)

**PERCHÉ A GENNAIO LA PENSIONE È PIÙ BASSA?** da Il Giornale della Previdenza - Enpam n.2 del 19 gennaio 2024 – Lettere al Giornale

*Sono un medico in pensione da circa un anno, vi chiedo se gentilmente potete spiegarmi perché la mia pensione del mese di gennaio è più bassa rispetto a tutti gli altri mesi precedenti.*



Lettere  
al  
Giornale

**P. P.**

Gentile Dottoressa,

innanzitutto può essere utile sapere che quando ci sono variazioni d'importo, il cedolino della pensione riporta la spiegazione nelle note in fondo alla pagina. Dall'area riservata del sito Enpam i cedolini sono scaricabili qualche giorno prima

rispetto alla data di pagamento.

Gli importi delle pensioni possono variare per esempio per via di trattenute fiscali, saldi o conguagli, oppure per l'applicazione di coefficienti di adeguamento all'inflazione.

Nel suo caso, come in quello di tutti coloro che sono diventati pensionati Enpam lo scorso anno, a partire da gennaio 2024 viene trattenuto il saldo delle addizionali comunali e regionali all'Irpef, in base alle aliquote fiscali che sono state deliberate da comuni e regioni per l'anno 2023. L'Enpam, infatti, come ente previdenziale opera per legge come sostituto d'imposta, quindi trattiene dalle pensioni le quote destinate alle tasse e le riversa allo Stato e agli altri enti locali.

Il saldo delle addizionali comunali e regionali verrà distribuito in 11 rate mensili da gennaio a novembre come previsto dalla legge.

Per consultare i cedolini di pensione è possibile entrare nell'area riservata di [www.enpam.it](http://www.enpam.it), cliccare sulla voce "Pensioni e trattamenti" nel menu a sinistra e poi su "Erogazioni mensili".

**ALBO NAZIONALE TELEMATICO DEI CTU - DISCREPANZE CON LA LEGGE GELLI-BIANCO** da Newsletter OMCeOMi n.4/2024

Spett.le Ministero della Salute Spett.le Ministero della Giustizia  
Spett.le FNOMCeO

e p.c.

Al Presidente del Tribunale di Milano  
Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Milano, 15 gennaio 2024

**Oggetto: Albo Nazionale Telematico dei CTU – discrepanze con la Legge 24/17 (cd Gelli Bianco)**

Come noto, il Decreto del Ministero della Giustizia del 4 agosto 2023 n 109 ha approvato il Regolamento concernente i requisiti per accedere all'Albo dei CTU e le relative regole per la formazione, tenuta e aggiornamento dell'Albo stesso. Il 5 dicembre 2023 sono stati pubblicati i requisiti tecnici per la messa online di tale Albo e dal 4 gennaio 2024 sono in corso le prime reiscrizioni in tale elenco da parte dei professionisti già presenti negli Albi.

Con la presente, vogliamo però segnalare una preoccupante problematica: in linea con i dettami dell'art. 15 della Legge Gelli Bianco, nonché con i contenuti del Protocollo d'intesa tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense, Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli Albi dei Periti e dei Consulenti Tecnici ex art. 15, I. 8 marzo 2017, n. 24 – delibera 11 aprile 2018 – 209/VV/2017), talune Circostrizioni e tra queste, tra le prime, il Comitato Albo del Tribunale di Milano (in stretta collaborazione con lo scrivente Ordine), hanno provveduto alla prevista revisione dell'Albo, con una complessa, dettagliata ed efficace procedura durata oltre un anno, così da individuare, come previsto dalla Legge Gelli Bianco, per ogni professionista, le particolari competenze peculiari al di là delle dizioni canoniche di specialità. A titolo puramente esemplificativo, sono chiaramente emersi i Professionisti particolarmente versati in tema di chirurgia della mano (e non solo generica ortopedia), aritmologia (e non solo semplice cardiologia), i medici di medicina generale, e molti, molti altri, in base all'esperienza peculiare maturata nel corso della propria vita professionale. Ciò ha condotto, come noto, alla possibilità pratica, per i Magistrati necessitanti l'opera di CTU in tema di colpa medica, di individuare e nominare il miglior Collegio Peritale possibile (medico-legale e specialista massimamente esperto nella branca del caso specifico).

Orbene, l'attuale catalogazione in elenco nazionale non prevede la possibilità di segnalare di essere iscritti nello speciale elenco istituito dalla Legge Gelli Bianco e quindi, di fatto, disperde e vanifica questa preziosa mole di informazioni, necessarie certamente a fini di Giustizia ma anche a soddisfare i dettami del citato art. 15 della L. 24/17, che resta evidentemente in vigore.

Con la presente si vuole quindi segnalare tale problematica acciocché le Autorità in indirizzo possano tempestivamente intervenire al fine di non dissipare il descritto capitale di conoscenza e



connotazione delle peculiari competenze dei CTU, intuitivamente e normativamente necessarie per la miglior gestione possibile delle delicate controversie in tema di cosiddetta malpractice.

Con ossequio

Il Presidente  
(Roberto Carlo Rossi)

## **PENSIONATI - INPS: IL CEDOLINO DI PENSIONE DI FEBBRAIO 2024**

### **LA DATA DI PAGAMENTO**

Il pagamento avverrà con valuta **1° febbraio**.

### **TRATTENUTE FISCALI: ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, CONGUAGLIO 2023 E TASSAZIONE 2024**

A fine anno è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2023 (IRPEF e addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell'ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall'INPS.

Se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l'INPS deve recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell'importo del rateo pensionistico in pagamento.

Qualora i ratei di pensione di gennaio e di febbraio dovessero risultare insufficienti per il recupero totale si proseguirà con le trattenute sui ratei mensili successivi fino ad estinzione del debito.

Nel solo caso di pensionati con **importo annuo complessivo** dei trattamenti pensionistici **fino a 18mila euro**, per i quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la **rateazione** viene comunque **estesa fino alla mensilità di novembre** (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Per quanto riguarda le **prestazioni fiscalmente imponibili**, anche sul rateo di febbraio, oltre all'IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023.

Si ricorda che le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le somme conguagliate verranno certificate nella **Certificazione Unica 2024**.

Le prestazioni di **invalidità civile**, le **pensioni o gli assegni sociali**, le **prestazioni non assoggettate alla tassazione** per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) **non subiscono trattenute fiscali**.

Si comunica inoltre che la tassazione delle pensioni sarà adeguata ai nuovi scaglioni di reddito e alle nuove aliquote, introdotte dal decreto legislativo n. 216 del 31 dicembre 2023, dalla mensilità di aprile 2024 sulla quale sarà corrisposto anche il conguaglio riferito alle mensilità precedenti.

## **INPS - LAVORATORI DIPENDENTI: ESONERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2024** (pubblicazione 17 gennaio 2024)

La legge di bilancio 2024 ha previsto per i **lavoratori dipendenti**, con esclusione del lavoro

domestico, un **esonero dei contributi** previdenziali per l'**invalidità**, la **vecchiaia** e per i **superstiti**, relativamente ai periodi di **paga che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024**.

L'esonero è riconosciuto:

- di **sei punti percentuali**, se la retribuzione imponibile, calcolata su base mensile per 13 mensilità, non supera i 2.692 euro al mese;
- di **sette punti percentuali**, se la retribuzione imponibile, calcolata su base mensile per 13 mensilità, non supera i 1.923 euro al mese.

Con la [\*\*circolare INPS 16 gennaio 2024, n. 11\*\*](#) (vedi Brevia 3), l'Istituto fornisce le indicazioni sugli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo. Descrive, in particolare, l'assetto, la misura e la durata dell'esonero e specifica chi può accedervi; fornisce, poi, indicazioni per individuare correttamente il massimale retributivo imponibile, relativamente alla tredicesima mensilità e in presenza di più denunce mensili.

L'INPS fornisce, inoltre, le informazioni sulle condizioni necessarie per ottenere l'esonero, sulla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e sulla modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS.

## **INPS - RISCATTO DELLA LAUREA: DOMANDA DI TRASFERIMENTO DELL'ONERE DI RISCATTO** (pubblicazione 22 gennaio 2024)

**Indicazioni per presentare online la richiesta telematica di trasferimento dell'onere versato per il riscatto dei corsi di studio universitari.**

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 consente il **riscatto dei corsi di laurea per fini pensionistici** anche alle persone **non iscritte ad alcuna forma obbligatoria di previdenza**, che non abbiano iniziato l'attività lavorativa.

Questa possibilità di riscatto non rende automaticamente iscritti a una gestione previdenziale e il contributo versato, l'**onere di riscatto**, non determina la creazione di una posizione contributiva in una gestione previdenziale.

Il contributo versato viene soltanto accreditato in una contabilità separata del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e rivalutato a partire dalla data della domanda.

L'interessato può avanzare la **richiesta di trasferimento** - nella gestione di iscrizione - **dell'importo maturato** solo dopo avere acquisito l'iscrizione in una gestione previdenziale.

La domanda di trasferimento dell'importo maturato può essere presentata:

- online, attraverso il [\*\*Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa\*\*](#);
- telefonando al Contact Center multicanale;
- tramite patronato.

La [\*\*circolare INPS 19 gennaio 2024, n. 14\*\*](#) fornisce le indicazioni per l'invio telematico delle richieste di trasferimento, a una delle **gestioni previdenziali INPS** di iscrizione, dell'importo maturato in seguito al versamento dell'onere dovuto a titolo di riscatto.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.14 del 19.01.2024 (documento 017)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAIBILITA' CORSO DI SOSTEGNO**

**TFA** la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

*Sono stata ammessa a un corso di sostegno Tfa per insegnanti. Si possono portare in detrazione nel modello 730, come spese scolastiche, la quota per l'iscrizione e le rette per la frequenza del corso?*

### **Risponde Paolo Calderone**

Sì, le somme pagate sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, quali spese per istruzione universitaria ([articolo 15, comma 1, lettera e](#) del Tuir).

Come precisato dall'Agenzia delle entrate, rientrano in tale tipologia di spesa anche quelle sostenute per la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti, istituiti ai sensi del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca [n. 249/2010](#), presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Si ricorda che per poter richiedere la detrazione è necessario, però, che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

## **CONTRATTO MEDICI 202972021 - FIRMA DEFINITIVA**

da Quotidiano Sanità

[Contratto medici. Arriva la firma definitiva tra Aran e Sindacati. Ecco tutte le misure - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

Sottoscritto definitivamente il rinnovo del contratto 2019-2021 per circa 135 mila tra dirigenti medici e sanitari del Ssn. Gli arretrati ammontano a circa 10 mila euro lordi mentre gli aumenti si aggirano sui 250 euro lordi mensili. Ecco tutte le novità. [IL CONTRATTO](#) e [TABELLA](#)

## **PENSIONI, MENO CARA NEL 2024 LA RICONGIUNZIONE RATEALE**

**PER I LIBERI PROFESSIONISTI** in Pensioni Oggi a cura di Vittorio Spinelli

<https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/pensioni-meno-cara-nel-2024-la-ricongiunzione-rateale-per-i-liberi-professionisti>

*Aggiornate dall'Inps le tavole per la determinazione degli oneri di ricongiunzione ai sensi della legge n. 45/90 a carico dei liberi professionisti che chiedono il pagamento rateale.*

Meno caro il conto per rateizzare gli oneri di ricongiunzione ai sensi della legge n. 45/90 per i liberi professionisti che presentano la domanda nel 2024.

Lo comunica l'Inps nella **circolare n. 17/2024** in cui spiega che la variazione deriva dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2023 che ha registrato, come noto, **un aumento dell'5,4%**.

L'anno scorso gli interessi di rateazione si erano attestati all'8,1%.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.17 del 23.01.2024 (documento 018)**

**Circolare n.17 Allegato 1 (documento 019)**

**Circolare n.17 Allegato 2 (documento 020)**

**Circolare n.17 Allegato 3 (documento 021)**

## **TUTELA DELLA GENITORIALITA' NEL CONTRATTO DEGLI OSPEDALIERI 2019-2021**

### **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA SANITA' TRIENNIO 2019 - 2021**

#### **Art. 41 Congedi dei genitori**

**1.** Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.

**2.** Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17, 27-bis e 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alla dirigente o al dirigente spetta la retribuzione di cui all'art. 59, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni) inclusi i ratei di tredicesima ove maturati.

**3.** Nell'ambito del congedo parentale previsto, per ciascun figlio, dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, i riposi di cui al D.Lgs. 151 del 2001 e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio nonché della maturazione della tredicesima mensilità e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.

**4.** Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall'art. 47 del D. Lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 2.

**5.** I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

**6.** Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

**7.** In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

**8.** Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 44 (Congedi dei genitori) del CCNL del 19 dicembre 2019.

#### **PENSIONI, SLITTA AL 31 DICEMBRE 2024 LA PRESCRIZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

da PensioniOggi a cura di Vittorio Spinelli

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-slitta-al-31-dicembre-2024-la-prescrizione-dei-dipendenti-pubblici>

Prorogata di un anno la prescrizione dei contributi dei dipendenti pubblici non versati all'Inps dalle rispettive amministrazioni

Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 292/2024 in cui spiega che l'agevolazione riguarda, come in passato, le sole amministrazioni pubbliche e si riferisce sia alle contribuzioni previdenziali che per quelle per il finanziamento dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 292 del 23.01.2024 (documento 022)**  
**Allegato 1 Messaggio 292/2024 (documento 023)**  
**Allegato 2 Messaggio 292/2024 (documento 024)**

**ARRIVA IL “DECRETO ANZIANI”** da QuotidianoSanità

**Arriva il “decreto anziani”. Un Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, in buona salute e con una Road Map ben delineata per l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria - Quotidiano Sanità (quotidianosanita.it)**

*Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legislativo sulle politiche in favore delle persone anziane in attuazione della Legge Delega n. 53 del 23 marzo 2023. Stanziamenti per 500 milioni di euro nel biennio 2025/2026.*

**LA BOZZA**